



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it

e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT422053274370000010175263

Prot. vedi segnatura

Esperia, 14 Febbraio 2019

- Personale docenti dell'Istituto Comprensivo
 - Docenti fiduciari responsabili plessi/sedi
 - Docente vicario - Docente collaboratore
 - DSGA
- LORO SEDI – ATTI - ALBO - SITO WEB

Oggetto: criteri sostituzione docenti assenti in caso di assenze brevi.

La presente, ad ulteriore precisazione di quanto comunicato in precedenza, definito in contrattazione e di quanto spiegato verbalmente a chi ha dimostrato preoccupazione e sensibilità nei confronti dei criteri di cui all'oggetto, **ma anche a chi oppone resistenza a sostituire i docenti assenti per supplenze brevi.**

Per quanto evidenziato e alla luce delle ultime istruzioni ministeriali, si comunicano i criteri di sostituzione dei docenti assenti nel caso in cui una **sezione di Scuola dell'Infanzia o una classe del Primo ciclo d'istruzione** rimangano **improvvisamente** prive di insegnanti e nel caso in cui l'assenza improvvisa e/o breve sia accompagnata dall'assenza di insegnanti a disposizione.

Si pregano le SS. LL. di voler comprendere che il dovere di assicurare **la vigilanza ad alunni minori è prioritario al dovere di assicurare la pienezza delle attività didattiche ordinarie**, per cui la sezione o la classe rimasta scoperta di docente per l'intera durata dell'ora di lezione deve essere affidata ad un docente che si trovi in altra aula in situazione di compresenza e/o di eccedenza, a seconda del grado di scuola interessato.

Nello specifico la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria avranno cura di rispettare i criteri di turnazione concordati, o, in assenza dei medesimi, di altri insegnanti che si trovino in compresenza anche su **progetto/potenziato**, oltre a recuperare i permessi brevi così come previsto dall'art. 16 del CCNL/2007.

La Scuola Secondaria di Primo Grado, oltre a poter usufruire, in ogni plesso dell'istituto, di uno o più docenti che hanno orario di potenziamento per progetto, osserverà in ultima analisi **(come d'altronde anche la scuola dell'infanzia e primaria)**, il prospetto delle ore di eccedenza e/o la disponibilità delle ore da recuperare per i permessi orari regolarmente concessi e monitorati.

Nel caso in cui le soluzioni evidenziate risultino impraticabili per assenza di compresenze e/o di personale docente con ore messe a disposizione dell'eccedenza, la funzione di vigilanza alla classe risultante scoperta deve essere affidata all'insegnante di sostegno titolare della classe, correndo l'obbligo per l'istituzione scolastica di garantire in ogni caso la sicurezza degli alunni.

Quanto rilevato perché la funzione che l'insegnante assicura agli alunni è funzione ordinaria didattica, mentre l'attività didattica in compresenza è funzione ulteriore, quindi, carica di un minor grado di valenza pedagogica rispetto all'ordinario insegnamento.

In via decrescente, la vigilanza agli alunni rimasti inaspettatamente senza insegnante deve essere assicurata aggregando gli alunni a condiscipoli d'altra classe.

Quest'ultimo rimedio va applicato come ultima ipotesi, prediligendo comunque iniziative che possano mantenere per quanto possibile l'unitarietà del gruppo classe.

E' bene precisare al riguardo che, come da contratto in vigore, ai collaboratori scolastici possono essere affidati gli alunni soltanto nei casi di periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. **Una ulteriore vigilanza agli alunni compete ai collaboratori scolastici solo nei casi in cui può essere dimostrato che nessun'altra via, tra quelle citate, può essere percorribile.**

Quanto evidenziato, al fine di disciplinare la vigilanza nelle classi/sezioni, per prevenire danni agli alunni e conseguenti eventuali responsabilità a carico di questa Amministrazione e dello stesso personale scolastico.

Cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, co 2, D.Lgs l n.39/1993)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it

e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT4220537274370000010175263

Allegati:

- Criteri sostituzione docenti assenti in caso di supplenze brevi.

CRITERI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI IN CASO DI SUPPLENZE BREVI

Si rappresentano, in ordine di priorità, i criteri da rispettare in caso di sostituzione dei colleghi assenti:

1. docente con ore a disposizione della stessa sezione/classe;
2. docente con ore a disposizione di altra sezione/classe;
3. recupero ore permessi brevi usufruiti;
4. docente che nelle sue ore non ha la sezione/classe presente a scuola;
5. mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione e/o orario di potenziamento.
6. docenti di sostegno in assenza dell'alunno con disabilità loro affidato e, in caso di necessità, contitolarità dell'ins.di sostegno alla classe;
7. docenti in ora libera disponibili ad effettuare "ore eccedenti" su richiesta dei medesimi e nei limiti delle risorse disponibili;
8. in ultima istanza, si ricorre alla ripartizione degli alunni nelle altre classi avendo cura di non superare il numero massimo di allievi per classe (N.30), come previsto dalla normativa vigente.

Lo smistamento in più classi degli alunni privi dell'insegnante e l'utilizzo dell'insegnante di sostegno per sostituzioni in classi di non titolarità durante il proprio orario di servizio sono da considerarsi misure da attuare solo nel caso non sia praticabile alcuna delle soluzioni sopra prospettate, correndo l'obbligo per l'istituzione scolastica di garantire in ogni caso la sicurezza degli alunni.

Responsabili del procedimento di sostituzione dei docenti assenti sono **i responsabili di plesso** individuati dal Dirigente Scolastico.

Gli stessi criteri sono stati oggetto di informativa preventiva alla RSU d'Istituto, nonché contemplati nella Contrattazione di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3, co 2, D.Lgs1 n.39/1993)